



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI CAPRIE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1

**OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE MARTIN SERENA DIMISSIONARIO E CONVALIDA CONSIGLIERE NEO ELETTO ART. 38 COMMA 8 E ART-. 45 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 E S.M. ED I**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **UNDICI** del mese di **APRILE**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per invito del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. TORASSO Gian Andrea	SINDACO	SÌ
2. MAFFIODO Miriam	VICE SINDACO	SÌ
3. MORETTA Marco	CONSIGLIERE	SÌ
4. MAFFIODO Lorenzo	CONSIGLIERE	SÌ
5. BEVIONE Enrico	CONSIGLIERE	SÌ
6. BOGGIA Fabio	CONSIGLIERE	SÌ
7. HOMBERGER Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
8. SAMBRI Federico	CONSIGLIERE	SÌ
9. IVUL Dilvo	CONSIGLIERE	SÌ
10. BORGHETTO Alberto Franco	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	0

Assume la Presidenza: IL SINDACO TORASSO Gian Andrea.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del C.C. n. 1 del 11/04/2022

Oggetto: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE MARTIN SERENA DIMISSIONARIO E CONVALIDA CONSIGLIERE NEO ELETTO ART. 38 COMMA 8 E ART. 45 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 E S.M. ED I

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consigliere MARTIN Serena con atto presentato al protocollo del Comune di Caprie in data 04.04.2022 prot. n. 1630 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale;

*RICHIAMATA la sentenza T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent. 16 febbraio 2012, n. 282 che richiama la “giurisprudenza secondo la quale, “la protocollazione delle dimissioni di consiglieri comunali fa sì che la dichiarazione di volontà dei dimissionari esca dalla loro sfera di disponibilità, dal momento in cui vengono registrate, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, da quel momento, a produrre, tra l’altro, l’effetto della successiva surrogazione dei consiglieri di missionari da parte dei rispettivi Consigli. Corollario di ciò è che ai fini della validità ed efficacia di tale atto ciò che conta è solo la sua regolarità formale, mentre non rileva in alcun modo la volontà del dimissionario e i vizi da cui essa eventualmente sia affetta; infatti, poiché dal momento dell’assunzione al protocollo dell’ente le dimissioni sono immediatamente efficaci e non possono essere più ritirate, è evidente che qualsiasi scopo che con esse il dimissionario si sia proposto di raggiungere, come del resto ogni motivo che lo abbia spinto a presentarle, sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento giuridico. L’atto di dimissioni dalla carica di consigliere comunale si configura infatti come “actus legitimus” ossia una manifestazione di volontà, ritualmente esternata, rivolta a determinare l’uscita del dichiarante dall’organo assembleare del Comune, non sottoponibile né a condizione né a termine, cosicché nessun rilievo può riconoscersi allo scopo perseguito dai dimissionari di creare le condizioni per lo scioglimento del Consiglio comunale (Cons. Stato, sez. V 17 novembre 2009, n. 7166;*

AI FINI della validità dell’atto di dimissioni non rileva in alcun modo la volontà del dimissionario e i vizi da cui essa sia eventualmente affetta; infatti poiché dal momento dell’assunzione al protocollo dell’ente le dimissioni sono immediatamente efficaci e non possono più essere ritirate, è evidente che qualsiasi scopo con esse il dimissionario si sia proposto di raggiungere, come del resto ogni motivo lo abbia spinto a presentarle sono del tutto irrilevanti per l’ordinamento giuridico;

*RICHIAMATO l’art. 38 comma 8 del T.U.E.L. 267/2000 del seguente tenore “8. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141.”;*

ATTESO CHE:

- 1) Il seggio del consiglio comunale che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
- 2) L’articolo 38 comma 8 Tuel medesimo a mente del quale, nel caso di dimissioni rassegnate dal consigliere comunale deve procedere alla surroga nel termine (ordinario) di dieci giorni. Detto termine non è perentorio ma solo acceleratorio in quanto non è collegato alcun effetto all’eventuale superamento del termine (Cons. Stato, sez. V 17 febbraio 2006, n. 640 e a TAR Reggio Calabria 29 settembre 2006, n.1595) per il quale neppure, a ben vedere, vi è l’obbligo di surroga nella prima seduta utile del consiglio successiva alle dimissioni);
- 3) Il consiglio individua nella lista alla quale appartiene il consigliere dimissionario, il primo dei non eletti e verifica l’inesistenza per lo stesso di cause di ineleggibilità e incompatibilità;

RILEVATO che dal verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati dell'Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Caprie del 27 maggio 2019 risulta che nella Lista "Vivere Caprie" a cui apparteneva il Consigliere dimissionario Sig.ra MARTIN Serena il seggio vacante spetta al Sig. COSTANTINO Andrea, primo candidato non eletto di tale lista;

DATO ATTO che con nota prot. n. 1631 del 04.04.2022 è stata data comunicazione a mezzo notifica di detto diritto di surroga al Sig. COSTANTINO Andrea e che in data 04.04.2022 registrata al prot. 1638 lo stesso ha manifestato la propria accettazione e consegnando la dichiarazione sostitutiva dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità di cui al d.Lgs. 267/2000 e d.Lgs. 235/2012 registrata al prot. 1639 del 04.04.2022;

ACQUISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio amministrativo sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Udito l'intervento del Sindaco il quale ringrazia il Consigliere dimissionario per l'attività svolta presso il Con.I.S.A. e per l'apporto prestato durante il parziale mandato elettorale e conclude augurando allo stesso tutto il bene possibile;

### **PRENDE ATTO**

delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale rassegnate dal consigliere comunale Sig.ra MARTIN Serena con nota presentata al protocollo del Comune di Caprie in data 04.04.2022, prot. n. 1630;

### **DISPONE**

la surroga nella carica di consigliere comunale, a seguito delle predette dimissioni, del Sig. COSTANTINO Andrea quale candidato a consigliere comunale che segue nella medesima lista denominata "Vivere Caprie", di cui faceva parte il consigliere comunale dimissionario;

### **PRENDE ATTO ALTRESI'**

che nessuno dei consiglieri comunali è a conoscenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere di consigliere comunale in capo al Sig. COSTANTINO Andrea subentrato nella carica di consigliere comunale alla dimissionaria Martin Serena.

Essendo presente in aula il Consigliere Costantino, il Sindaco lo invita a prendere posto tra i banchi del Consiglio (ore 20.03)

Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmati digitalmente

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
F.to: TORASSO Gian Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, 23/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE